



UNIVERSITÀ
di CAMERINO

Scuola di Scienze e Tecnologie

REGOLAMENTO del Corso di Laurea Magistrale in

COMPUTER SCIENCE (Classe LM-18)

Anno Accademico di istituzione: 2008-09

Art. 1. Organizzazione del corso di studio

1. È istituito presso l'Università degli studi di Camerino, il Corso di Laurea Magistrale in COMPUTER SCIENCE. Il Corso è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in Informatica (LM-18) di cui al DM 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155).
2. Il Corso di LM è attivato e gestito dalla Scuola di SCIENZE E TECNOLOGIE. La struttura didattica competente è il Consiglio della stessa Scuola (di seguito Consiglio della Scuola).
3. Le attività di ricerca svolte nella struttura di riferimento, che caratterizzano il profilo del corso di studio, sono quelle concernenti i settori scientifico disciplinari dettagliatamente definiti annualmente nella Scheda Unica Annuale del corso di studio (d'ora in avanti SUA-CdS). La descrizione puntuale dei temi di ricerca è reperibile nel sito Internet dell'Ateneo.
4. L'ordinamento didattico del Corso, insieme agli obiettivi formativi specifici ed al quadro generale delle attività formative, redatti secondo lo schema indicato nella specifica banca dati ministeriale, vengono riportati annualmente nella SUA CdS. Il consiglio della Scuola si riserva di disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici Regolamenti.
6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle della Scuola in Scienze e Tecnologie, fatta salva la possibilità che alcune attività formative possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Università degli studi di Camerino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli studi di Camerino, nonché presso Enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.
7. La data di inizio delle lezioni è fissata annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base delle indicazioni degli Organi di governo dell'Ateneo.
8. Il corso viene erogato in lingua inglese.

Art. 2. Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso di un diploma di Laurea conseguita nella classe 26 D.M.509/1999 e nelle classi L-31, L-08, L-09 D.M.270/2004 o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Ulteriori requisiti potranno essere definiti annualmente nella SUA -CdS del corso di studio.
2. Sono direttamente ammessi gli studenti che hanno conseguito una Laurea nella classe 26 D.M.509/1999 e nelle classi L-31, e che soddisfano i seguenti criteri:
 - votazione finale non inferiore a 95/110,
 - titolo conseguito in non più di 72 mesi dal momento dell'immatricolazione,
 - titolo conseguito da non più di 48 mesi al momento della domanda di iscrizione alla LM.
3. Il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione, ai sensi dell'art. 6 c.2 del D.M. 270/04, viene verificata da una Commissione, appositamente nominata dal Consiglio della Scuola, mediante un colloquio preliminare all'iscrizione. La valutazione della Commissione dovrà tener conto del curriculum dello studente (integrato laddove necessario del programma delle attività formative) e dell'eventuale colloquio. La Commissione potrà proporre allo studente l'adozione di uno specifico piano di studi individuale.
4. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi

Art. 3. Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso è di 2 anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 120 CFU, secondo quanto disciplinato nel RAD.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le possibili modalità definite nel Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 4. Percorsi formativi e piani di studio

1. Il corso può articolarsi in indirizzi (curricula).
2. Sono determinati e pubblicati annualmente nella SUA-CdS, i piani di studio consigliati, precisando anche gli insegnamenti per le scelte autonome degli studenti
3. Lo studente presenta il proprio piano carriera nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto Ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel Manifesto degli studi e descritte nella Guida dello Studente.
4. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve.
5. Il piano di studio non aderente ai piani di studio consigliati ma conforme all'ordinamento didattico del CdS ed il piano di studio articolato su una durata differente rispetto a quella normale è sottoposto all'approvazione del Consiglio della Scuola di riferimento del corso. Le delibere sono assunte entro 20 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani carriera

Art. 5. Tabella delle attività formative e docenti affidatari

1. Ogni anno, nella SUA-CdS e come allegato alla guida dello Studente, vengono pubblicate le tabelle con il dettaglio delle informazioni relative alle attività formative che si svolgeranno nell'anno accademico di riferimento ed i nominativi dei docenti affidatari delle stesse attività.

Art. 6. *Caratteristiche dei docenti (curricula), programmi delle singole attività formative, informazioni sulle strutture didattiche*

1. I programmi delle singole attività formative e la loro descrizione sono resi disponibili dai docenti attraverso il sito internet di Ateneo.
2. Attraverso lo stesso sito Internet dell'Ateneo è possibile accedere ai *curricula* dei docenti del corso ed alla descrizione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili.

Art. 7. *Attività formative*

1. Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (corsi semestralizzati) approvato dal Senato Accademico e pubblicato ogni anno nel sito Internet dell'Ateneo/della Scuola.
2. L'elenco delle attività formative e tutte le informazioni relative vengono pubblicate annualmente sul sito Internet UNICAM, nella sezione dedicata all'offerta formativa.
3. L'orario delle lezioni è predisposto dal Manager didattico in accordo con il Coordinatore del Corso, approvato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico attraverso il sito Internet di Ateneo.
4. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
5. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente dal Consiglio della Scuola.
6. In generale la ripartizione dell'impegno dello studente per ogni CFU (Credito Formativo Universitario - 25 ore di impegno complessivo) è di circa il 30% di lezione frontale, esercitazioni, seminari, o analoghe attività, e del 70% di studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Nella SUA-CdS viene definito annualmente il rapporto tra ore di lezioni/esercitazioni/ laboratorio e studio individuale per ciascuna attività formativa.
7. Nel contesto dell'attribuzione di 12 CFU a scelta libera è prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal Consiglio della Scuola, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale.

Art. 8. *Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti*

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più attività formative, la valutazione del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate nel sito Internet di Ateneo, sezione offerta formativa, e prima dell'inizio di ogni attività formativa direttamente dal docente responsabile della stessa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti dell'attività formativa e rispettare sempre quanto stabilito e comunicato all'inizio.

3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno dai singoli corsi di studio e viene reso noto sul sito Internet dell'Ateneo, sezione offerta formativa.
4. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo dai singoli docenti nella pagina internet dedicata secondo le modalità riportate nel regolamento didattico di ateneo. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno n. 8 appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico
5. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente ne dà comunicazione tempestiva agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.
6. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno 15 giorni.
7. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore della Scuola o per sua delega, dai coordinatori/responsabili dei corsi di studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal docente affidatario del corso. E' possibile operare per sottocommissioni. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal Presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di culture della materia è deliberato dal consiglio della Scuola.
8. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale e da comunicare in caso di trasferimento ad altri corsi di studio.
9. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
10. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30
11. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

Art. 9. Propedeuticità, Obblighi di frequenza

1. Le propedeuticità dei corsi sono fissate annualmente dal Consiglio della Scuola e sono riportate sulla Guida dello Studente
2. La frequenza alle varie attività formative non è obbligatoria.

Art. 10. Percorsi formativi Internazionali

1. Per gli studenti iscritti al Corso è possibile, grazie ad accordi internazionali con università straniere, ottenere un diploma di Master valido anche nei Paesi degli Atenei convenzionati. Al tal fine gli studenti sono tenuti a presentare piani di studio individuali.
2. Gli studenti che intendono perfezionarsi all'estero possono usufruire di tale possibilità ma debbono avere superato prima della partenza un congruo numero di CFU, definito annualmente dal Consiglio della Scuola in un apposito bando finalizzato anche alla formulazione di una graduatoria per l'attribuzione di borse di merito delle priorità nella mobilità internazionale.

Art. 11. Servizi di supporto alla didattica

1. Sono disponibili per tutti gli studenti iscritti una serie di servizi di supporto, organizzati in autonomia dal Corso stesso o progettati in collaborazione con l'Ateneo, utili alla ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario.
2. Le informazioni riguardanti i servizi di supporto allo studente sono pubblicate ogni anno nella guida dello studente e nelle apposite sezioni del sito Internet dell'Ateneo.

Art. 12. Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio esclusa la prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, secondo le modalità enunciate annualmente nella SUA-CdS.
2. La prova finale va preparata sotto la guida di un relatore, docente in uno dei Corsi di laurea della Scuola.
3. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni riguardanti le attività formative precedenti e la prova finale.
4. Il voto finale sarà attribuito sulla base delle regole riportate nel regolamento tesi del corso approvato nel Consiglio della Scuola. La scheda dettagliata sulle modalità di attribuzione del punteggio finale di laurea è riportata nell'apposito quadro della SUA- CdS.

Art. 13. Iscrizione e frequenza di singole attività formative

1. Chi possieda i requisiti necessari per iscriversi al Corso può iscriversi anche ad una o a più attività formative impartite in esso.

Art. 14. Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Trasferimenti e riconoscimenti di prove di esame e crediti:
 - a. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea Magistrale in Computer Science, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra Università, il Consiglio della Scuola convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato; agli studenti che provengano da corsi di Laurea della medesima classe viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.
 - b. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla normativa vigente e dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico del Corso (RAD).

Art. 15. Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio della Scuola, che lo sottopone a revisione almeno ogni tre anni, e dal Senato Accademico.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo, nella disciplina di Ateneo che regola le procedure amministrative relative alla carriera degli studenti ed ogni altra norma di legge vigente